

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

SEZIONE DI PADOVA

STATUTO A.I.G.A.

Parte I - Costituzione, scopi, patrimonio e soci

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione di giovani avvocati e praticanti avvocati.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, opera:

- a) per una attiva difesa ed un moderno sviluppo della professione forense, studiando ed avviando a soluzione i problemi dei giovani avvocati e praticanti avvocati;
- b) per la realizzazione di una efficiente amministrazione della giustizia, allo scopo di assicurare la più ampia tutela dei diritti del cittadino;
- c) per promuovere l'impegno dell'avvocatura a contribuire all'evoluzione civile della società italiana nello spirito della sua costituzione.

Coordina in campo nazionale la propria azione a quella di altre associazioni forensi che si propongano il raggiungimento di scopi analoghi.

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- promuovere l'organizzazione di corsi, anche a pagamento, necessari allo studio e alla pratica dell'attività forense;
- promuovere l'attività editoriale quale: pubblicazione di un bollettino, di atti, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute che portano alla riscoperta della professione forense;
- organizzare gite, soggiorni e viaggi per soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di ricreazione dei soci;
- richiedere sponsorizzazioni o contributi, gestire o possedere, prendere o dare in locazione sia mobili sia immobili, fare accordi con altre associazioni

- o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato all'attività istituzionale, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede in Padova, c/o l'Ordine degli Avvocati di Padova Via N. Tommaseo n. 55. Il direttivo può deliberare di stabilire una sede secondaria presso il domicilio del presidente o di uno dei componenti del direttivo medesimo.

Art. 5 - SOCI

L'Associazione è composta da soci fondatori, effettivi, onorari, benemeriti e sostenitori; solo i soci effettivi possono accedere alle cariche sociali ed avere elettorato attivo e passivo. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione.

Art. 6 - SOCI EFFETTIVI

Sono soci effettivi tutti gli avvocati e i praticanti avvocati, liberamente esercenti, aventi un'età inferiore ai 45 anni ed iscritti all'Albo o Registro tenuto dall'Ordine professionale di Padova.

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e debbono essere accompagnate dalla quota di iscrizione annuale.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che procede alla relativa annotazione nei verbali di seduta.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'eventuale provvedimento di reiezione della domanda, li quale deve essere adeguatamente motivato. In tal caso è ammessa domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia.

L'aspirante socio deve dichiarare di esercitare liberamente ed effettivamente la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.

È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci effettivi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota o contributo associativo che non potrà essere rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - SOCI ONORARI E SOCI BENEMERITI

Sono soci onorari tutte quelle persone fisiche, anche con età superiore ai 45 anni, alle quali il Consiglio Direttivo proponga di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi dell'Associazione. La nomina dei soci onorari è rimessa esclusivamente al Congresso Nazionale dell'AIGA, a cui i nominativi vengono segnalati dal Consiglio Direttivo di sezione su indicazione dell'Assemblea.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota di partecipazione. Possono essere iscritti come soci benemeriti le persone o enti che abbiano versato una speciale quota annuale di iscrizione; la delibera di iscrizione spetta al Congresso Nazionale.

Art. 8 - SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori tutti coloro che, anche avendo superato il 45° anno di età, intendano fruire dei servizi dell'Associazione in sede locale e nazionale e sostenere attraverso il proprio contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa.

Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dal Consiglio Direttivo, fanno parte di un apposito elenco distinto da quello dei soci ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle quote di partecipazione e dagli altri contributi versati eventualmente a favore dell'Associazione per il conseguimento dei suoi fini.

La quota fissa minima di partecipazione dei soci effettivi è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che determina anche i termini e le modalità di versamento.

È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO, RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde con il compimento del quarantacinquesimo anno d'età; tuttavia il socio che al momento del raggiungimento di tale età sia investito di una carica sociale, rimane in carica fino alle elezioni per il rinnovo naturale della stessa.

Il socio può recedere in ogni momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo del versamento delle quote sociali dell'anno in corso e di quelle arretrate.

È dichiarato decaduto il socio che non versi la quota nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde infine per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi ed allo spirito dell'Associazione o comunque all'etica professionale. Contro tale provvedimento è ammesso reclamo al Collegio di Garanzia nazionale.

Il socio recedente od escluso non ha diritto alla ripetizione delle quote.

Parte II - Organi, funzioni ed adempimenti

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e normalmente entro il mese di luglio su convocazione del Presidente. All'Assemblea possono

intervenire, con diritto di voto, tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente. L'Assemblea elegge ogni due anni il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; l'Assemblea elegge altresì i Consiglieri nazionali e i delegati al Congresso Nazionale. L'Assemblea inoltre approva il bilancio annuale presentato dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia ogni anno il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto e può essere rappresentato tramite delega scritta, da depositare per allegazione al verbale, da altro socio. Ciascun delegato può rappresentare soltanto un altro socio. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto ed ogni socio può esprimere fino a quattro preferenze.

L'Assemblea straordinaria può coincidere con l'Assemblea ordinaria. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente luogo, ora e ordine del giorno, dovrà essere inviato per iscritto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, anche per via telematica.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo e deve esserlo quando ne facciano richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno un quarto dei soci; in tale ultimo caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza (o rappresentanza) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione sono validamente costituite con qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. L'assemblea dei soci è organo sovrano e momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una

corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci effettivi, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Tale bilancio deve essere approvato dall'assemblea generale dei soci ogni anno entro il mese di luglio.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, con gli organi nazionali e regionali dell'A.i.g.a. e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

La carica di presidente è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del C.N.F., dell'O.C.F., della Cassa di Previdenza forense, nonché di altre istituzioni, organismi e associazioni forensi. Il Presidente è eletto dall'Assemblea assieme ai componenti del Consiglio Direttivo ogni due anni. Viene eletto Presidente colui che, nell'elezione del Consiglio Direttivo, risulti essere il consigliere più votato, salvo i casi di incompatibilità sopra elencati, nel qual caso verrà dichiarato eletto il più votato avente i requisiti; in caso di parità tra più candidati si dà luogo a ballottaggio, a seguito del quale risulterà eletto colui che riporti la maggioranza dei voti.

La carica di Presidente può comunque essere ricoperta dalla stessa persona per soli due mandati.

Il Presidente può adottare provvedimento di straordinaria urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, che deve provvedere alla relativa ratifica entro sessanta giorni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le relative funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente più anziano o, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri, eletti liberamente dall'Assemblea dei soci ogni due anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, che deve essere svolta entro sessanta giorni dall'elezione, procede alla nomina al proprio interno di due Vice-Presidenti, su indicazione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere straordinarie e predispose i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo organizza le attività dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. All'atto della convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

Qualora per qualsiasi motivo nel Consiglio Direttivo si producano delle vacanze, viene convocata assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione di uno o più consiglieri in base ai posti vacanti, i quali rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del biennio del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissione del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, rimangono in carica temporaneamente il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti compreso il Presidente o il Vice-Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo è esclusa la possibilità di farsi rappresentare.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei votanti presenti, in caso di parità dei voti prevale quello espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo per il proprio funzionamento può adottare anche deleghe ai fini della ripartizione dei propri compiti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in diversi luoghi, per audio o video conferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente od al Vice-Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Spetta al Presidente od al Vice-Presidente constatare la regolarità della partecipazione ed il diritto di intervento e stabilire ordine e modalità (comunque palesi) delle votazioni.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea ordinaria fra i soci fondatori, i soci sostenitori e i soci effettivi con almeno quattro anni consecutivi di iscrizione all'Associazione e ha funzione consultiva del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente; si riunisce su convocazione di quest'ultimo o, in mancanza, degli altri due membri.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica ricoperta all'interno della sezione.

ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, con il compito di coadiuvarlo nella formulazione delle proposte formative ed editoriali.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico, che riferisce periodicamente dell'attività svolta.

ART. 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della L 23.12.1996 n. 662.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra soci o tra soci ed organi dell'Associazione sarà devoluta al Collegio di Garanzia Nazionale.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni dello statuto nazionale A.I.G.A. e del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.